

Prot. n. 28909

Li, 30/12/2015

Ordinanza n. 77 / 2015

## Il Sindaco

**Premesso** che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "*Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati*" la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "*adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali*" ritenendo, pertanto la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

**Considerato** che nel periodo dal 30 Dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016, in occasione delle festività di fine ed inizio anno, si terranno numerosi spettacoli musicali;

**Atteso** che per tali eventi si prevede l'affluenza di un consistente pubblico sul territorio, proveniente da tutti i Comuni della zona;

**Rilevato** che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata :

- ⊕ la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se adoperati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- ⊕ il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino e costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto, costituendo, inoltre, potenziali strumenti di difesa o offesa sia interi che ridotti in frantumi;

**Preso atto** che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

**Ritenuto** opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento delle manifestazioni in programma dal 30 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

**Fermo restando** il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare :

- ⊕ l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- ⊕ l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

**Visto** l'art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**Vista** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: “Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si leggè, fra l’altro, che “... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell’ ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’ iniziativa economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

## **ORDINA**

*Per i motivi indicati in premessa:*

1. Nel centro cittadino, nei pressi delle aree di svolgimento degli spettacoli musicali, dal 30 dicembre 2015 al 6 Gennaio 2016 dalle ore 21:00 fino alle ore 04:00 del giorno successivo :
  - ⊕ è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
  - ⊕ è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta privi del tappo o in contenitori aperti dove le bevande sono versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
  - ⊕ è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all’interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
  - ⊕ è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.
2. La manifestazione prevista per la serata del 31 dicembre 2015, già autorizzata con atto prot. n. 27722 del 14/12/2015, si svolgerà solo ed esclusivamente con il brindisi di fine d’anno dalle ore 23:00 alle ore 04:00 del giorno successivo;
3. In deroga al punto 4.2 dell’Ordinanza Sindacale Prot. nr. 8900 del 12/07/2012 ed all’Ordinanza prot. n. 8915 del 13/05/2015, nel periodo dal 30 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, il limite massimo di orario dei trattenimenti e spettacoli pubblici, debitamente muniti di tutti i titoli abilitativi, è fissato alle ore 04:00 del giorno successivo sia per le aree interne che esterne dei locali, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica e senza arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda, al Comando della locale Polizia Municipale.

Sede : Piazza Municipio n. 1 - 83042 Atripalda (Avellino)  
Tel. 0825-615300 / 311 - Fax 0825-611798 - Codice Fiscale 00095990644  
<http://www.comune.atripalda.av.it> - E-mail [atripalda@comune.atripalda.av.it](mailto:atripalda@comune.atripalda.av.it)  
Posta Elettronica Certificata : [comune.atripalda@legalmail.it](mailto:comune.atripalda@legalmail.it)



Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- ⊕ entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ⊕ entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li, 30/12/2015

Il Sindaco  
Avv. Paolo Spagnuolo

